



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1 – Costituzione

È costituita a tempo indeterminato una Associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), sotto la denominazione "MATSTONE SU MATSTONE" ONLUS.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede in Avigliana (TO), piazza Santa Maria, 12.

Art. 3 – Finalità e scopi

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, con l'obiettivo di arrecare beneficio a persone economicamente e socialmente svantaggiate in zone depresse dei Paesi in Via di Sviluppo, intendendo fornire un contributo alla soluzione dei loro problemi di abitazione.

L'Associazione assume, come riferimento fondamentale, il rispetto dell'ambiente e l'adozione di tecnologie di intervento compatibili con le tradizioni locali, promuovendo l'utilizzazione di risorse localmente disponibili, riciclabili, a basso costo e ridotto impatto ambientale e privilegiando interventi di auto costruzione.

In tal modo, intende proseguire l'attività che, a partire dagli anni novanta del Novecento, il prof. Roberto Mattone, docente della II Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino, ha intrapreso in Africa e in America Latina, ponendo in pratica in quei contesti i risultati delle sue ricerche e delle sue sperimentazioni. La metodologia di intervento prevista – auto costruzione assistita, particolarmente valida per il suo elevato apporto anche per quanto attiene agli aspetti socio-culturali – comporta una presenza attiva dell'Associazione, a titolo assolutamente gratuito, nelle diverse fasi del processo: dalla stesura concordata del progetto alla formazione in loco dei soggetti destinatari - persone che si trovano in una situazione di grave indigenza-, per fornire loro le necessarie competenze sull'uso delle attrezzature e sulle modalità di posa in opera dei manufatti, fino al coordinamento dei lavori in fase di realizzazione della costruzione.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione, ovviamente, di quelle ad esse direttamente connesse in quanto necessarie o di quelle accessorie e/o integrative, nonché di quelle connesse con gli adempimenti statutari.

Art. 4 – Patrimonio ed entrate dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che, a qualsiasi titolo, pervengono all'Associazione, da elargizioni o contributi da parte sia di enti pubblici e privati, sia di persone fisiche, nonché dagli avanzi netti di gestione.

Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori.

Le entrate della ONLUS sono costituite:

- a. dalle quote associative;
- b. dagli eventuali utili provenienti dall'organizzazione di manifestazioni o dalla partecipazione ad esse;
- c. da ogni altra entrata che concorra a incrementare l'attivo dell'associazione (fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali, anche mediante offerte di beni di modico valore, contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche o enti privati).

In caso di scioglimento della ONLUS, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o con fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

La somma versata per la quota annuale di adesione all'Associazione non è rimborsabile in nessun caso e non è trasmissibile a terzi.

Art. 5 – Soci dell'Associazione

I membri dell'Associazione si dividono in due categorie:

- Associati fondatori;
- Associati sostenitori.

Associati fondatori: sono associati fondatori le persone fisiche che sono intervenute nell'atto costitutivo dell'Associazione. Essi sottoscrivono la quota stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo e si impegnano nell'organizzazione e nella conduzione delle attività dell'Associazione.

Associati sostenitori: sono associati sostenitori le persone fisiche e giuridiche che vengano accettate come tali dal Consiglio Direttivo e che sottoscrivano la quota stabilita annualmente dal Consiglio stesso.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti.

Chiunque aderisca all'Associazione può, in qualsiasi momento, notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceva la notifica della volontà di recesso; in ogni caso, gli associati sono tenuti a corrispondere il contributo associativo annuale.

Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alle attività dell'Associazione e alle assemblee con diritto di voto.

L'adesione degli associati ha durata illimitata, fatti salvi i casi di recesso o di esclusione; è espressamente esclusa la temporaneità dell'adesione.

Tutti gli associati devono corrispondere il contributo associativo annuale entro il primo trimestre dell'esercizio e, comunque, prima dell'Assemblea, nella misura che verrà determinata dal Consiglio Direttivo e nei termini stabiliti dal Consiglio stesso.

Tale versamento dovrà essere rinnovato annualmente; in caso di mancato rinnovo, l'associato sarà automaticamente escluso.

Art. 6 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'assemblea degli aderenti all'Associazione;
- il Consiglio Direttivo.
- il Collegio del revisore dei conti se richiesto dalla legge.

Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio e documentate.

Art. 7 – Assemblea

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione in regola con le norme statutarie, e viene convocata quando ne è fatta richiesta scritta e motivata da almeno un decimo degli associati.

Le sedute dell'assemblea potranno avere carattere ordinario o straordinario.

L'assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'assemblea straordinaria, invece, può essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta questi lo ritenga necess

La convocazione dell'assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, si effettua mediante comunicazione scritta inviata a mezzo posta o con e-mail a tutti gli associati almeno quindici giorni prima della data stabilita.

Sono ammesse le deleghe: ciascun rappresentante può essere portatore di una sola delega.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione solo se è presente o rappresentata almeno la metà degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei voti dei presenti e dei rappresentati per delega.

L'assemblea è sovrana, le delibere assunte secondo le norme previste dal presente statuto vincolano anche gli associati assenti o dissenzienti.

Presiede l'assemblea sia ordinaria, sia straordinaria, il Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, il Vice Presidente ; svolge l'attività di segretario, con l'incarico di redigere apposito verbale, un membro dell'Associazione, designato dal Presidente dell'assemblea.

Art. 8 – Assemblea ordinaria

All'assemblea ordinaria spettano le seguenti facoltà:

- a. esaminare e approvare il bilancio annuale consuntivo e preventivo;
- b. stabilire la quota annuale minima associativa; che il Consiglio Direttivo dovrà determinare a valere dall'esercizio successivo;
- c. esaminare e approvare la relazione annuale delle attività;
- d. stabilire i programmi annuali e le linee generali di azione dell'Associazione;

- e. nominare i componenti del Consiglio Direttivo;
- f. deliberare su qualsiasi altra materia che non sia di competenza dell'assemblea straordinaria.

Art. 9 – Assemblea straordinaria

All'assemblea straordinaria spettano le seguenti facoltà:

- a. deliberare su ogni questione istituzionale normativa inerente la vita dell'Associazione a maggioranza di metà più uno degli associati presenti o rappresentati;
- b. deliberare le modifiche da apportare allo statuto con la maggioranza dei due terzi degli associati presenti o rappresentati;
- c. deliberare lo scioglimento, la devoluzione del patrimonio o la liquidazione dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti di tutti gli associati presenti o rappresentati

Art. 10 – Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da tre a sette membri eletti nell'assemblea ordinaria tra gli associati contemporaneamente all'approvazione del bilancio annuale consuntivo. Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Consiglio direttivo svolge le seguenti attività:

- a. cura l'esecuzione delle delibere dell'assemblea;
- b. designa eventuali collaboratori per le attività associative, anche tra i non associati;
- c. convoca l'assemblea degli associati;
- d. discute ed elabora il bilancio preventivo e consuntivo;
- e. cura la gestione dell'Associazione, provvedendo alla riscossione dei contributi, al pagamento delle obbligazioni contratte e alla riscossione dei crediti, essendogli demandati tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- f. delibera circa l'ammissione e la decadenza degli associati.

Il Consiglio direttivo viene convocato dal Presidente o su richiesta di almeno due membri del Consiglio stesso.

I membri del Consiglio che, nel corso del mandato, rendessero vacante la carica per dimissioni, revoca, decadenza dalla qualità di associato o decesso vengono sostituiti secondo la delibera dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 8.

Tali membri subentrati in carica vi permangono sino allo scadere del mandato che sarebbe spettato di diritto agli associati sostituiti.

Le delibere del Consiglio vengono assunte a maggioranza dei componenti presenti; in caso di parità, se la votazione è palese, prevale il voto del Presidente, se è segreta, il risultato di parità equivale a rigetto. Le delibere assunte vengono redatte su apposito registro.

Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza dei presenti, il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere e il Segretario.

Art. 11 – . Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, stipula i contratti e firma la corrispondenza che impegni in qualsiasi modo l'Associazione, la

rappresenta in giudizio, risponde dei fatti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 12 – Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il fatto stesso che il Vice Presidente agisca in nome e in rappresentanza dell'Associazione attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento o responsabilità in merito.

Art. 13 – Segretario del Consiglio Direttivo

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché del libro degli aderenti all'Associazione.

Art. 14 – Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

La sua firma deve essere apposta obbligatoriamente su ogni atto contenente un'attribuzione o diminuzione del patrimonio dell'Associazione.

Art. 15 – Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo).

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di consigliere.

Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti curano la tenuta del libro delle loro adunanze, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza il diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, danno parere sui bilanci.

Il Collegio dei Revisori dei Conti sarà nominato ai sensi di legge, solo se se ne verificassero i presupposti per la sua obbligatorietà.

Art. 16 – Bilancio consuntivo e preventivo

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea, che dovrà essere convocata entro il 30 aprile di ogni anno.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

I rendiconti approvati dall'assemblea vengono depositati presso la sede dell'associazione. Gli associati hanno facoltà di consultarli e di chiederne copia.

Art. 17 – Avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 18 – Perdita della qualità di associato

La decadenza degli associati è dichiarata dal Consiglio Direttivo a suo motivato giudizio nel caso di mancato versamento della quota associativa nei termini stabiliti o per prolungata inadempienza degli obblighi assunti.

L'associato dichiarato decaduto può chiedere, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, che sulla decadenza deliberi l'assemblea.

Nessun diritto può essere vantato dagli associati receduti o decaduti.

Art. 19 – Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Torino.

Art. 20 – Legge applicabile

1. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice civile.